

# CIRCOLARE INFORMATIVA

6 giugno 2013

- Ai componenti la Segreteria Nazionale
- Ai componenti la Conferenza Permanente dei Segretari delle Regioni e Province Autonome
- Ai componenti il Consiglio Nazionale
- Ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti
- Ai componenti la Commissione Controllo
- Ai Segretari Aziendali
- Alle sedi Anaa Assomed

Roma 6 giugno 2013

Prot. n. 123/2013/Snrm

## CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA': INCOSTITUZIONALE IL PRELIEVO DEL 5% SULLE PENSIONI

Il contributo di solidarietà imposto alle pensioni d'oro è illegittimo in quanto integrando un prelievo di natura tributaria viola il principio di uguaglianza e di capacità contributiva realizzando "un intervento impositivo irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini".

Parola della Consulta che con la sentenza 116/2013 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, comma 22-bis, del DI 98/2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011, come modificato dall'articolo 24, comma 31-bis, del DI 201/2011 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011.

A sollevare la questione di legittimità costituzionale di fronte alla Consulta è stata la Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Campania, a seguito del ricorso di un magistrato presidente della Corte dei conti in quiescenza dal 21 dicembre 2007 e titolare di pensione superiore a 90mila euro. La norma censurata disponeva che, dal primo agosto 2011 fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi superassero 90mila euro lordi annui, fossero assoggettati a un contributo di perequazione del 5% della parte eccedente l'importo fino a 150mila euro; pari al 10% per la parte eccedente 150mila euro; e al 15% per la parte eccedente 200mila euro.

La Consulta ha ricordato, fra l'altro, che *"i redditi derivanti dai trattamenti pensionistici non hanno, per questa loro origine, una natura diversa e minoris generis rispetto agli altri redditi presi a riferimento, ai fini dell'osservanza dell'articolo 53 Cost., il quale non consente trattamenti in pejus di determinate categorie di redditi da lavoro"*.

In allegato:

il testo della Consulta

---

**Segreteria Nazionale Anaa Assomed**

Via XX Settembre, 68 – 00187 Roma

Telefono 064245741 – fax 0648903523

e-mail: [segreteria.nazionale@anaao.it](mailto:segreteria.nazionale@anaao.it)

[www.anaao.it](http://www.anaao.it)